



# Sindacato Autonomo FEDIRETS

FEDERAZIONE DIRIGENTI E DIRETTIVI – ENTI TERRITORIALI E SANITA'  
SEZIONE DIRETS – AREA DIRER-SIDIRSS

Prot.N°40/18

Roma, 3 Dicembre 2018

Al Direttore Generale Risorse Umane

[dg.501400@pec.regione.campania.it](mailto:dg.501400@pec.regione.campania.it)

E, p.c.

Assessore Risorse Umane

[assessore.palmeri@regione.campania.it](mailto:assessore.palmeri@regione.campania.it)

### Loro Sedi - invio tramite pec

**Oggetto:** retribuzione di risultato della Dirigenza anno 2016 e relativo fondo – ulteriore sollecito alla corretta applicazione del trattamento fiscale - liquidazione performance 2017 - costituzione fondo 2018 - Invito ad adempiere

Pervengono alla scrivente O.S. numerose segnalazioni in ordine all'entità della retribuzione di risultato corrisposta per l'anno 2016, quale derivante dalla sommatoria delle erogazioni effettuate nei mesi di luglio, settembre e ottobre.

In particolare, viene segnalata, a parità di posizione ricoperta e punteggio attribuito, una differenza considerevole rispetto all'importo erogato a titolo di retribuzione di risultato per l'anno 2015, non giustificabile con la sola applicazione della tassazione ordinaria in luogo di quella separata, di cui già si è detto nelle note prot. n. 12 del 9/7 e n. 13 del 27/7 e di cui, più avanti, si dirà.

Al riguardo, appare utile ricordare che l'importo del fondo 2016, per effetto di quanto disposto con DGR n. 171/2017 è pari ad euro 14.931.348,86, mentre il fondo per il 2015 è stato pari ad euro 16.155.375,97. Tale differenza, unita alla circostanza che per l'anno 2015 i dirigenti che hanno partecipato al processo di valutazione sono risultati in numero superiore a quelli dell'anno 2016, non giustifica le differenze lamentate, a meno che non si sia provveduto, già sul risultato 2016, ad applicare la disposizione contenuta nell'art. 2 della L.R. n. 3/2017, così come modificata dall'articolo 14, comma 10 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 38. Al riguardo, appare opportuno ricordare che la norma in discorso è applicabile, per espressa previsione normativa, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (e, peraltro, solo per il 2017), sicché una sua applicazione già al fondo 2016 costituirebbe una palese illegittimità.

È stato, altresì, segnalato per le vie brevi, che ai Direttori generali, titolari di strutture ad interim, non sarebbe stata corrisposta la maggiorazione, all'uopo prevista dal CCDI della dirigenza anno

AREA



Via Prospero Alpino, 69 - 00154 Roma

Tel/Fax: 06 4882054 info@direr-sidirss.it [direr-sidirss@pec.it](mailto:direr-sidirss@pec.it)



## Sindacato Autonomo **FEDIRETS**

FEDERAZIONE DIRIGENTI E DIRETTIVI – ENTI TERRITORIALI E SANITA'  
SEZIONE DIRETS – AREA DIRER-SIDIRSS

2015, così come sembrerebbero non siano sempre stati correttamente retribuiti gli interim ricoperti da dirigenti di strutture non di primo livello.

Al riguardo, si segnala che, contrariamente al contratto decentrato vigente fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento (novembre 2013) che remunerava i soli incarichi ad interim conferiti con formale atto deliberativo, il nuovo contratto, stante il combinato disposto delle DD.G.R n. 478/2012 e ss.mm. e ii. e n. 488/2012 che, rispettivamente, prevedono che il Direttore Generale *“assume l'interim dell'Unità operativa dirigenziale vacante, interna alla Direzione generale, nelle more del conferimento del nuovo incarico da parte della Giunta regionale”* e *“la responsabilità delle Unità Operative Dirigenziali, inserite nell'avviso interpellato di cui in premessa e non assegnate con il presente provvedimento, è attribuita ai Direttori Generali di riferimento”*, parla genericamente di incarichi ad interim. In ogni caso, anche a voler ritenere necessario, ai fine della corresponsione della maggiorazione del risultato, l'atto deliberativo di conferimento incarico, appare evidente, per quanto sopra riportato, che le strutture rette ad interim dal direttore generale siano sorrette non da uno bensì da due atti deliberativi, tuttora vigenti.

Si chiede pertanto di verificare la corretta corresponsione delle indennità di interim a tutti i casi in cui gli stessi siano stati regolarmente ricoperti nell'anno di riferimento.

In merito all'applicazione del regime di tassazione ordinaria, in luogo di quella separata, sulla base della circolare dell'Agenzia delle Entrate, oltre a quanto già evidenziato con le note prot. n. 12 del 9/7 e n. 13 del 27/7, si rappresenta che il *“Sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali”*, approvato, per la prima volta, con D.G.R n. 1471 del 31/03/2001 e vigente fino a tutto il 31/12/2016, nell'esplicitare le fasi del processo valutativo, espressamente statuisce che *“Ogni ciclo di valutazione, di norma, comincia all'inizio dell'anno solare e termina entro il 31 gennaio dell'anno successivo”*.

Pertanto, ogni qual volta il processo di valutazione si protragga oltre il termine sopra riferito e, conseguentemente, le liquidazioni avvengano non nell'anno immediatamente successivo a quello del processo valutativo di riferimento, esse, per previsione espressa, non possono giammai ritenersi fisiologiche. Non è un caso, stante il disposto sopra citato, che la retribuzione di risultato connessa a tutti i processi valutativi che si siano conclusi oltre il 31/12 dell'anno successivo a quello di riferimento, sia sempre stata liquidata in regime di tassazione separata.

Con la presente si rammenta inoltre a codesta amministrazione la necessità ad adempiere immediatamente alla costituzione del fondo 2018 nonché alla liquidazione della retribuzione di risultato 2017.

Secondo l'art. 28, comma 2, dell'Area II della dirigenza *“Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono essere integralmente utilizzate nell'anno di riferimento. Ove ciò non sia possibile le eventuali risorse non spese sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione di risultato nell'anno successivo”*.

Atteso che, ad oggi, pare si sia concluso soltanto il processo di valutazione per l'anno 2016 – fatto salvo il predetto conguaglio che si sta sollecitando – si sollecita con determinazione l'avvio del processo di valutazione per l'anno 2017 ed il pagamento della correlata retribuzione di risultato.

AREA



Via Prospero Alpino, 69 - 00154 Roma

Tel/Fax: 06 4882054 info@direr-sidirss.it [direr-sidirss@pec.it](mailto:direr-sidirss@pec.it)



## Sindacato Autonomo FEDIRETS

FEDERAZIONE DIRIGENTI E DIRETTIVI – ENTI TERRITORIALI E SANITA'  
SEZIONE DIRETS – AREA DIRER-SIDIRSS

Ancora ad oggi, poi, non è stato neanche costituito il fondo per il corrente anno 2018.

La non costituzione del fondo entro l'anno di competenza comporta che *“...non potendosi assumere l'impegno di spesa, le correlate economie confluiscano, per l'intero importo del fondo, nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio.”* (Corte dei Conti Molise, delibera n. 218/2015).

In presenza di una così palese violazione di una norma del contratto nazionale comportante danni patrimoniali di gravissima entità, in caso di inadempienza, sarà inevitabile l'instaurarsi di un contenzioso con l'amministrazione per la corresponsione delle indennità che, in mancanza del fondo, non si sono potute erogare, nonché per il risarcimento per i danni professionali che in questi casi, per univoca giurisprudenza, sono sempre riconosciuti. È inutile sottolineare che gli esiti di un tale contenzioso sono del tutto scontati, trattandosi di una palese violazione del CCNL (art. 26 CCNL 23/12/1999).

La Giunta Regionale della Campania, con il suo atteggiamento, si è posta in una situazione esattamente antitetica a quanto stabilito dalla delibera di parere sopra richiamata, esponendosi ad un potenziale contenzioso inutile e dannoso, che la vedrebbe senz'altro soccombente.

Per quanto esposto si chiede con immediatezza e con ogni urgenza di procedere senza ulteriore indugio:

1. a rendere note, con particolare riferimento all'anno 2016, le modalità di effettiva costituzione del fondo per la retribuzione di risultato nonché le modalità di calcolo degli importi erogati ai singoli dirigenti, esplicitando, altresì, le norme nazionali, contrattuali e regionali applicate;
2. all'applicazione della tassazione separata dell'intero processo di liquidazione della retribuzione di risultato anno 2016, procedendo agli opportuni conguagli, con le competenze stipendiali del prossimo mese di dicembre;
3. alla corretta applicazione della retribuzione degli interim in merito all'indennità di risultato 2016;
4. alla liquidazione dell'indennità di risultato per l'anno 2017;
5. all'approvazione del fondo per la produttività relativo all'anno in corso 2018;
6. alla successiva allocazione sul fondo 2018 delle risorse destinate alla retribuzione di risultato anno 2017 che non dovessero essere state utilizzate a tal fine.

In mancanza ci si vedrà costretti ad adire le vie legali per veder riconosciuti i propri diritti contrattualmente previsti.

Il Segretario Nazionale Area DIRER-SIDIRSS  
Silvana de Paolis

AREA

**DIRER SIDIRSS**  
Dirigenti, Quadri, Direttivi e Professionisti delle  
Regioni e del Servizio Sanitario Nazionale